

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4375

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)

dal Ministro dell'interno
(JERVOLINO RUSSO)

e dal Ministro per la funzione pubblica
(PIAZZA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)

col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)

col Ministro per i beni e le attività culturali
(MELANDRI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione
(TREU)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro dei lavori pubblici
(MICHELI)

e col Ministro per gli affari regionali
(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999

**Emendamenti al DDL 15.11.1999 "Legge Annuale di semplificazione per il 1999"
(A.S. 4375)**

Capo III

(Norme in materia di Difesa Civica delle Regioni)

Articolo 13

Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è così sostituito:

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi del comma 5, ovvero può, nello stesso termine presentare un'istanza al Difensore Civico competente.
4. bis Per i Comuni e le Province che non abbiano istituito il Difensore Civico, l'istanza è presentata al Difensore Civico delle Regioni o Province Autonome. Per gli uffici diversi da quelli previsti dall'art. 16 della legge 127/97 l'istanza, fino all'istituzione del difensore civico nazionale, è presentata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241/90. L'istanza è validamente presentata a qualsiasi difensore civico che provvede a trasmetterla all'organo competente.
4. ter Se il Difensore Civico o la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso deve essere consentito.
4. quater Qualora il richiedente l'accesso abbia presentato istanza al Difensore Civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.
4. quinquies I Difensori Civici danno comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dei casi di cui al presente articolo.

Articolo 13 bis

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

L'art. 16 della L. 15.5.1997 n.127 è così sostituito:

1. I Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, le medesime funzioni loro attribuite dai rispettivi ordinamenti anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche sia dello Stato che delle Aziende Statali e dei Concessionari dei Pubblici servizi, secondo gli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che esercitano attività giurisdizionali, di difesa e di sicurezza pubblica, nonché nei confronti degli Enti Locali che non abbiano nominato il proprio difensore civico.
2. Le Regioni e le Province Autonome, che non hanno istituito il Difensore Civico vi provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto anche dei principi desumibili dal presente articolo.
3. Al Difensore Civico delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province e delle Città Metropolitane può essere rivolta istanza affinché su atti amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale eserciti un'azione di mediazione o, su consenso delle parti, un giudizio secondo equità, anche al fine di ridurre il contenzioso presso gli organi giurisdizionali.
4. Nel caso di cui al comma 3 l'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato, ad uno dei Difensori Civici di cui al comma precedente, prima che sia decorso il termine previsto per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto.
5. L'Ufficio del Difensore Civico provvede alla immediata comunicazione dell'istanza all'Amministrazione che ha emanato l'atto, nonché agli altri soggetti individuabili sulla base dell'atto impugnato e nei confronti dei quali l'atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli, e convoca il rappresentante dell'Amministrazione cui è imputato l'atto e i soggetti interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della controversia. L'eventuale accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è verbalizzato dal Difensore Civico ed è immediatamente esecutivo.
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una istanza al Difensore Civico sospende il decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento dinanzi al Difensore Civico e, comunque, per un termine massimo di tre mesi.
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi giurisdizionali e l'istanza al Difensore Civico di cui al presente articolo è disciplinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al Difensore Civico, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

L.R. n. 28 del. 06/06/1988

Istituzione del difensore civico.

Titolo I

Istituzione

Art. 1 - (Istituzione e funzioni).

1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2 - (Sede).

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3 - (Requisiti).

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico - amministrativo.

Art. 4 - (Elezione e durata in carica).

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (1)
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula « Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza ».
4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.
7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Incompatibilità.

1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
 - c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
 - d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;

g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali. (2)

Art. 6 - (Revoca).

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - (Modalità di intervento).

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio - sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 8 - (Procedimento).

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

3. In caso di inerzia dell' ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell' ufficio di procedere congiuntamente all' esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell' ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

5. Il responsabile dell' ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L' eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.

6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all' organo esecutivo dell' ente interessato.

Art. 9 - (Poteri istruttori).

1. Il difensore civico, per l' adempimento dei suoi compiti, può:

- a) chiedere l' esibizione, senza il limite del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all' oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;
- b) convocare il responsabile dell' ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - (Tutela degli interessi diffusi)

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.

2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11 - (Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi).

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 12 - (Rapporti con il Consiglio regionale).

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull' attività svolta.

3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 13 - (Relazione annuale e informazione).

1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all' esame del Consiglio regionale una relazione sull' attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

Titolo III

Norme organizzative

Art. 14 - (Organizzazione e personale).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all' articolo 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell' ufficio provvede, sentito il difensore civico, l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.
3. Per l' espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l' attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell' assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d' Appello del Veneto.

Art. 15 - (Trattamento economico).

1. Al Difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione, nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale. (3)

Art. 16 - (Norma finanziaria).

1. All' onere di lire 500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, 5° comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato « Spese connesse all' istituzione del difensore civico regionale » con lo stanziamento di lire 500 milioni. 3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del Bilancio.

Note

(1) Articolo 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ha modificato il comma disponendo che il difensore civico è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

(2) Articolo così sostituito da art. 52 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

(3) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33

Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18

Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo.

Capo I
Principi generali

Art. 4

Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge.
Controllo sostitutivo.

1. In attuazione del comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all'art. 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale nomina un commissario ad acta che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione da parte degli enti elencati all'art. 2, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
3. Il Presidente del comitato regionale di controllo, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l'ente locale ad emanare l'atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del comitato regionale di controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario ad acta tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.
5. Il commissario ad acta provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto nel conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari ad acta, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 14

Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

1. Il comma 14 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è così sostituito:

"14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato".

2. Dopo il terzo comma dell'art. 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:

"L'ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato".

**CONSIGLIO REGIONALE**

VI LEGISLATURA

119ª Seduta pubblica - Mercoledì 31 marzo 1999

Deliberazione n. 23

Prot. n. 3093

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI IVO ROSSI, MIOTTO, VANNI, BUTTURA, ROLANDO, GABANIZZA, VARISCO, CAMPION, PADOIN, RESLER, GOBBO, BOATO, ARMANO, ADAMI, VIGNA, SPROCATI, UBOLDI, TESSERIN, VARIATI, GALANTE, DE CHECCHI E PAOLUCCI RELATIVA A "GLI INTERESSI PRIVATI DEGLI AMMINISTRATORI DILAGANO IN TROPPI PRG. LA GIUNTA SI ASTENGA DALLA NOMINA DI COMMISSARI AD ACTA PER EVITARE SPIACEVOLI COMPLICITÀ E RINVII A NUOVO ESAME LA VARIANTE DI CAMPODARSEGO.".

(Risoluzione n. 73)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ACCERTATO che un numero crescente di amministrazioni comunali hanno chiesto o sono in procinto di chiedere la nomina di commissari ad acta per l'approvazione degli strumenti urbanistici, al fine di superare le incompatibilità dei consiglieri comunali portatori di interessi privati;

CONSIDERATO:

- che le varianti agli strumenti urbanistici sono atti facoltativi e non obbligatori;
- che la rimozione degli interessi privati degli amministratori può avvenire provvedendo ad eliminare dalle varianti le aree interessate;
- il caso assolutamente emblematico del Comune di Campodarsego che sembra aver fatto scuola anche per altri comuni;

RITENUTO che la prassi della richiesta dei commissari ad acta costituisca una gravissima caduta di stile da parte degli amministratori quando addirittura non si tratti di una forma mascherata di abuso d'ufficio, il tutto a scapito della pianificazione territoriale ed urbanistica;

dopo ampia discussione,

SENTITO l'Assessore regionale all'urbanistica;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a) a non nominare, per il futuro, fino a modifica della legislazione vigente - salvo casi assolutamente eccezionali che per questo devono essere motivati - alcun commissario ad acta con lo scopo di rimuovere le cause di incompatibilità degli amministratori portatori di interessi negli strumenti urbanistici;

- b) a restituire ai Comuni, anche revocando l'eventuale delibera di approvazione, tutti gli atti in itinere adottati tramite commissario ad acta.

Assegnati	n. 65
Presenti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 3
Astenuti	n. 4

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Vittorio Casarin

IL PRESIDENTE
f.to Elio Armano

Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Rapporto sull'Italia (1994 CCPR/C79).

Il Comitato per i Diritti Umani per le Nazioni Unite, nel commento al rapporto dell'Italia (1994 CCPR/C79) afferma che “la funzione del Difensore Civico non è stata ancora istituita a livello nazionale... e ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto dei Paesi in cui vivono”; e, nella parte dedicata ai suggerimenti, il Comitato “invita il Governo a prendere le misure necessarie per creare il Difensore Civico Nazionale”.

Consiglio d'Europa - Comitato dei Ministri. Racc. (85) 13 del 1985.

Il Consiglio d'Europa (Comitato dei Ministri - racc. (85) 13 del 1985) "raccomanda ai governi degli Stati membri: di esaminare la possibilità di nominare un Ombudsman...; di prevedere di abilitare l'Ombudsman.... a prestare un'attenzione particolare alle questioni che afferiscono ai diritti dell'uomo; di prevedere di accrescere i poteri dell'Ombudsman in modo da incoraggiare l'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel funzionamento dell'amministrazione";

DICHIARAZIONE FINALE

La VI Conferenza internazionale dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman, che ha avuto luogo dal 20 al 24 ottobre a Buenos Aires in Argentina, organizzata dall'Istituto Internazionale dell'Ombudsman, creato nel 1978 e che rappresenta 86 Paesi nel mondo organizzati in sei regioni: Africa, Asia, Australasia e Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi e il Nord America, ha adottato la seguente dichiarazione:

- 1) Questa conferenza riafferma come caratteristiche essenziali delle istituzioni di difesa civica:

- Indipendenza
- Accessibilità
- Flessibilità
- Credibilità

Tali istituzioni approfondiscono doglianze presentate dalle popolazioni in merito a violazioni di diritti umani, ingiustizia e altre forme di mala amministrazione da parte di Governi e servizi pubblici. Il loro ruolo è inoltre quello di sorvegliare l'attività amministrativa di governi e pubblici servizi, di migliorare la pubblica amministrazione e rendere la sua azione più trasparente e responsabile nei confronti della collettività.

Di conseguenza vi è una attenzione crescente sulla necessità di istituire e sviluppare efficienti istituzioni nazionali di difesa civica per la promozione e la protezione dei diritti umani e la correttezza dell'azione di governi e pubblici servizi.

Tali istituzioni dovrebbero accentuare l'attenzione sulla posizione della donna. Allo stesso modo devono sostenere i popoli indigenti ed altri gruppi svantaggiati.

- 2) La conferenza ha dato particolare attenzione all'impatto sull'attività del Difensore Civico di programmi economici finanziati da istituzioni internazionali e banche per lo sviluppo di aree regionali.

Per tali motivi, una specifica richiesta è stata avanzata per incoraggiare queste organizzazioni a sviluppare i loro programmi nel quadro degli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani.

- 3) E' stato inoltre considerato essenziale che organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e strutture regionali incrementino il loro sostegno alle iniziative assunte dall'Istituto Internazionale dell'Ombudsman per la definizione dello status internazionale dell'Istituto stesso e dei Difensori Civici nazionali.

Analogo sostegno dovrebbe essere esteso alle azioni individuali svolte a livello internazionale e regionale da Difensori Civici nel campo della protezione dei diritti umani fondamentali.

- 4) Su richiesta dell'UNESCO, la Dichiarazione di Antigua (Guatemala) sulla cultura della pace e dei diritti umani, che incoraggiava la creazione di una rete di Difensori Civici per sostenere i nobili scopi della Dichiarazione, è stata aperta all'affiliazione di membri dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman.
- 5) E' un carattere essenziale della Comunità dei Difensori Civici il sostenere colleghi impegnati ad istituire, sviluppare e mantenere le loro strutture in circostanze avverse.

Di conseguenza, una particolare considerazione è stata data a tali problemi.

E' inaccettabile che in alcuni paesi l'indipendenza del Difensore Civico sia messa in discussione; che Difensori Civici siano minacciati di ritorsioni per avere svolto il loro lavoro a favore della popolazione.

Durante la conferenza di Buenos Aires alcune questioni riferite al contesto dell'America Latina sono state sottoposte all'attenzione delle delegazioni e tra esse la situazione della Mrs. Victoria M. Velasquez de Avilez, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanas di El Salvador.